

Città Metropolitana di Firenze

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI RUFINA (SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEZIONI GRANDI, MEDI, PICCOLI E SEZIONE SPERIMENTALE POLO 0-6, DEI SERVIZI DI ANTICIPO E POSTICIPO E DEI SERVIZI AUSILIARI DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “L’AQUILONE”) PERIODO 01/10/2023 – 31/07/2026 – CIG: **98935049C5**

L’Anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 15 (quindici) del mese di febbraio nella Residenza Municipale di Rufina, avanti a me, Dott.ssa Hanna Mariana Meini, Vice Segretario del Comune di Rufina, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dall’articolo 97, comma 4, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sono comparsi:

- Il **Comune di Rufina** (in seguito per brevità indicato come “Comune” o “Appaltante”) codice fiscale 80010950485 e partita IVA n. 01305620484 con sede legale a RUFINA, Via PIAVE 5, rappresentato dal Dott. Francesco Tonelli, nato a Firenze il 03 agosto 1979, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, nella sua qualità di Vice Responsabile dell’Area Affari Generali Servizi Sociali Educativi Culturali, giusto decreto del Sindaco n. 30 del 29/12/ 2022, e successivo decreto n.1 del 09/01/2024 di proroga, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto;

- **CO&SO – Consorzio per la cooperazione e la solidarietà - Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale**, di seguito anche, per brevità, “Cooperativa”, “Consorzio” o “Appaltatore”, con sede legale in Firenze via Valdipesa n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 04876970486, iscritta nel Registro delle Imprese e R.E.A. presso la

C.C.I.A.A. di Firenze, n. FI - 497755, rappresentata dal sig. Andrea Fornari, nato a Firenze il 07/01/1974, nella sua qualità di Consigliere come risulta dall'apposita visura camerale del 15/01/2024 conservata agli atti dell'Ufficio;

I componenti, della cui identità personale io Vice Segretario sono certo, stipulano quanto segue.

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Affari Generali Servizi Sociali Educativi Culturali del Comune di Rufina n. 74 del 26/06/2023, è stata indetta una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del predetto decreto, per l'affidamento del servizio di gestione delle sezioni grandi, medi, piccoli e sezione sperimentale Polo 0-6, dei servizi di anticipo-posticipo e dei servizi ausiliari del nido d'infanzia comunale "L'aquilone" del Comune di Rufina, per il periodo 01/10/2023 - 31/07/2026;

- che con la suddetta determinazione sono stati approvati: il bando, il Capitolato descrittivo prestazionale con i relativi allegati, il disciplinare, lo schema di contratto e la restante documentazione a formarne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento della suddetta procedura di gara d'appalto;

- che la procedura di gara è stata svolta dal C.U.A. (Centro Unico Appalti) dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in modalità telematica utilizzando il portale della Regione Toscana S.T.A.R.T.;

- che con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Servizi Sociali Educativi Culturali del Comune di Rufina n. 112 del 18/09/2023 si è provveduto ad approvare le risultanze dei verbali del seggio e della commissione di gara,

predisposti dal C.U.A., e si è proceduto all'aggiudicazione in sospensione d'efficacia

a: CO&SO – Consorzio per la cooperazione e la solidarietà - Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, con sede in via Valdipesa n. 1, 50127 Firenze, partiva IVA e codice fiscale 04876970486, del servizio di gestione di parte del sistema dei servizi educativi alla prima infanzia (servizio di gestione delle sezioni grandi, medi, piccoli e sezione sperimentale polo 0-6, dei servizi di anticipo-posticipo e dei servizi ausiliari del nido d'infanzia comunale “L'aquilone” del Comune di Rufina) per il periodo 01/10/2023 - 31/07/2026, il quale, trattandosi di consorzio di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, aveva indicato come consorziata esecutrice del servizio “Giocolare – Società Cooperativa Sociale” con sede legale in Pontassieve (FI) via Lisbona n. 23, P.IVA e cod. Fisc. 04135310482, iscritta al Registro Imprese e REA presso la CCIAA di Firenze n. FI-418340, all'Albo Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico dal 07/03/2005 con num. A107614, tra le Cooperative Sociali di tipo A e all'Albo Regionale delle Coop.ve e Consorzi sociali – Sezione A – Città Metropolitana di Firenze con atto dirigenziale n. 61 del 20/07/1999 modificato con atto n. 2604 del 30/06/2008, e che ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari al 4,03% per un importo complessivo pari ad Euro 1.013.938,42, al netto dell'IVA, ivi compresi gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali per Euro 1.608,93, assumendo il relativo impegno di spesa, nell'attesa della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dei controlli di legge, rinviando a successivo e separato atto l'aggiudicazione definitiva del servizio;

- che sono stati acquisiti i seguenti certificati:

- Certificati generali del casellario giudiziale e nella banca dati del casellario europeo pervenuti in data 29/11/2023 con validità al 20/03/2024 intestati a:
Billi Giacomo, Fiaschi Claudia, Bottai Francesca, Civilini Massimo, Clementi

Francesco, De Marco Enrico, Fornari Andrea, Innocenti Serena, Mazzetti

Elisabetta, Rossi Maurizio, Terzani Lorenzo, Alessandro Colzi, Cecilia

Marchionne, Andrea Bonechi, Ferradini Gabriele, Caponi Samanta, Caterina

Suchan, Federico Nocchi, Arianna Neri, Giannini Claudio;

- Attestazione di inesistenza di procedure fallimentari al 28/11/2023 rilasciata dal Registro Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze P V738849 per Co&So e P V7388582 per Giocolare Società Cooperativa;
- Attestazione di regolarità fiscale inviata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, pervenuta in data 17/10/2023, prot. n. 18719 per Co&So e n. 18718 per Giocolare Società Cooperativa, con esiti regolari;
- Attestazione di ottemperanza dell'art. 17 della L. 68/99 pervenuta dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) Collocamento Mirato di Firenze, in data 04/10/2023 per Co&So, e in data 24/10/2023 per Giocolare Società Cooperativa;
- Verifica presso il Casellario informatico ANAC – Annotazioni riservate sugli operatori economici, dalla quale non risultano annotazioni per gli operatori economici;
- DURC on line – esiti regolari, prot. INAIL_40582794 del 03/10/2023 per Co&So e prot. INPS_38559070 del 15/11/2023 per Giocolare Società Cooperativa;
- Visure on line dell'iscrizione alla C.C.I.A.: - documento n. T538271341 estratto dal Registro delle Imprese di Firenze in data 28/11/2023 per Co&So;
- documento n. T538272438 estratto dal Registro delle Imprese di Firenze in data 28/11/2023 per Giocolare Società Cooperativa;

- Accertamento di iscrizione nella White List presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze nell’Elenco dei fornitori di servizi di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, con iscrizione al 22/03/2023 e scadenza al 20/03/2024 in capo a Co&So e con iscrizione al 25/05/2023 e scadenza al 23/05/2024 in capo a Giocolare Società Cooperativa.

- che con determinazione n. 160 del 29/11/2023 del Responsabile dell'Area Affari Generali Servizi Sociali Educativi Culturali si è proceduto al riconoscimento dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'affidamento cui trattasi a seguito della verifica positiva dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicataria ai sensi dell'art. 32, comma 7, del medesimo decreto legislativo;

- che il contratto è soggetto a clausola risolutiva laddove dovesse pervenire certificato dal quale risultino carichi pendenti, cosicché in tale ipotesi l'affidamento sarà revocato e all'Appaltatore spetterà unicamente il compenso per le prestazioni erogate;

- che ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi”, che, firmato dalle parti, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Cooperativa ha presentato la garanzia fideiussoria definitiva con le caratteristiche previste dall'art. 17 del Capitolato prescrittivo prestazionale di appalto pari ad Euro 40.557,54 corrispondente al 4% dell'importo contrattuale di Euro 1.013.938,42 comprensivo degli oneri di sicurezza, il tutto derivante dall'applicazione dei benefici per la riduzione previsti dal D.Lgs. 50/2016, rilasciata da REVO Insurance S.p.A, Agenzia Assiteca – Milano, con polizza n. 2057404 del 18/01/2024;

Richiamato l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che a decorrere dalla data in cui il Nuovo Codice acquista efficacia (1° Luglio 2023), le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendosi come tali, tra gli altri, *“le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”* (lett. a).

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Rufina, come sopra rappresentato, affida a “CO&SO – Consorzio per la cooperazione e la solidarietà - Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale”, come sopra rappresentata, che accetta, l'appalto relativo al servizio di gestione delle sezioni grandi, medi, piccoli e sezione sperimentale Polo 0-6, dei servizi di anticipo-posticipo e dei servizi ausiliari del nido d'infanzia comunale “L'aquilone” del Comune di Rufina per il periodo 01/10/2023 – 31/07/2026.

Art. 2 – DURATA

1. La durata dell'appalto è di anni 3 (tre) anni a far data dal 01/10/2023 al 31/07/2026.
2. Alla scadenza, il contratto s'intende risolto e cessato senza bisogno di alcuna disdetta da nessuna delle parti.
3. È fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, con specifico provvedimento alle condizioni di legge e per il tempo necessario a concludere una nuova procedura di affidamento.

Art. 3 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esatto adempimento del contratto è fissato in Euro 1.013.938,42 al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza.

Tale importo risulta dall'offerta economica formulata dalla Cooperativa, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante in sede di gara che, in copia conforme all'originale, è depositata in atti presso il Comune.

2. Con il valore dell'importo offerto in gara dall'Appaltatore si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese, qualsiasi altro onere espresso e non, inerenti e conseguenti ai servizi di cui trattasi e necessari alla perfetta esecuzione dell'appalto.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore svolge l'attività con autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

2. I servizi previsti nel presente appalto devono essere eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel capitolato e nei suoi allegati, nonché secondo quanto previsto in merito dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore e dal presente atto.

3. L'Appaltatore dichiara il possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per il tipo di attività richiamata nel capitolato nonché dei nulla-osta rilasciati dalle autorità preposte dalla legge secondo le vigenti normative.

4. Il personale impiegato nel servizio è quello specificato nelle apposite schede compilate dalla Cooperativa a norma del Capitolato e del Disciplinare di gara, e conservate agli atti.

5. Qualora nel corso della vigenza del presente contratto dovessero occorrere sostituzioni del personale indicato in dette schede, la Cooperativa dovrà darne comunica-

zione al Comune, esibendo tutta la documentazione prescritta dal Capitolato con congruo anticipo, al fine di consentire le necessarie verifiche ed accertare la rispondenza del nuovo personale alle prescrizioni del Capitolato (v. art. 13 del medesimo).

ART. 5 – LOCALI, ATTREZZATURE, ARREDI E MATERIALI

1. L'Appaltante concede all'Appaltatore, per la durata del presente appalto, l'utilizzo dei locali del nido d'infanzia comunale "L'aquilone".

2. Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore si impegna a usare i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi e quant'altro presente negli edifici con la massima cura e diligenza, obbligandosi inoltre a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature, se non previa comunicazione all'Amministrazione comunale e conseguente autorizzazione scritta di quest'ultima.

3. Allo scadere dell'appalto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare all'Appaltante la struttura, con tutte le dotazioni iniziali in perfetto stato di pulizia, funzionamento e manutenzione, fatte salve quelle che per gli effetti dell'usura siano state nel frattempo necessariamente sostituite.

4. In caso di danni ad attrezzature od arredi di proprietà dell'Amministrazione comunale, da chiunque prodotti, il soggetto gestore dovrà darne immediata comunicazione al Servizio comunale competente al corretto ripristino degli stessi, nel termine indicato dal suddetto Servizio comunale.

5. Qualora l'Appaltatore non provveda in tal senso entro il suddetto termine, l'Appaltante procederà alla richiesta di risarcimento in misura corrispondente all'entità del danno, rapportato al valore di mercato del bene danneggiato, anche detraendo il relativo importo dal corrispettivo ancora dovuto per il servizio, o, se necessario, dalla cauzione definitiva.

ART. 6 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Amministrazione comunale si riserva il compito di provvedere alla:

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di cucina;
- manutenzione straordinaria delle strutture e degli arredi di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area verde esterna al nido.

2. Resta in capo al soggetto gestore l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura e degli arredi di proprietà dell'Amministrazione comunale, ad esclusione di qualsiasi impianto e attrezzatura di cucina.

3. Il gestore non potrà apportare alcuna modifica agli impianti, senza autorizzazione scritta del Servizio Interventi.

ART. 7 – RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' DEL CONTRATTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Per la Cooperativa il Responsabile delle attività oggetto del presente contratto è la Dott.ssa Alessandra Baicchi e il Responsabile dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Simona Pancari.

2. Per il Comune il Direttore dell'esecuzione è la Dott.ssa Paola Fabbri, Coordinatrice pedagogica dei servizi educativi alla prima infanzia.

3. Il Direttore dell'esecuzione per il Comune vigila sulla corretta esecuzione del contratto, provvede a concordare le eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, verifica la conformità dei servizi espletati, proponendo la liquidazione delle fatture relative, contesta alla Cooperativa gli eventuali disservizi, propone al R.U.P. l'applicazione delle penali e/o la risoluzione del contratto.

4. I rapporti che la Cooperativa deve intrattenere con il Direttore dell'esecuzione per il Comune, tramite il Responsabile delle attività, consistono sostanzialmente in incontri periodici finalizzati a risolvere eventuali problematiche connesse con l'esecuzione del

servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 8 – CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Si richiama integralmente il contenuto dell'articolo 12 del Capitolato di appalto. In particolare, è facoltà dell'Appaltante effettuare controlli ed ispezioni volti a verificare la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara.

2. Ai fini del monitoraggio della qualità del servizio, l'Amministrazione comunale potrà adottare strumenti di valutazione da parte degli utenti.

3. Qualora le verifiche, svolte in corso di esecuzione, evidenzino carenze che, a giudizio dell'Appaltante, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per il servizio, l'Appaltatore verrà informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da eseguire che andranno immediatamente resi operativi. Qualora le carenze fossero gravi ed irrimediabili in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, l'Appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali previste nel presente contratto e/o di risolvere il contratto. L'Appaltatore è tenuto a prestare al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la eventuale relativa documentazione richiesta.

4. Almeno una volta l'anno il Direttore dell'esecuzione, eventualmente supportato da tecnici qualificati, dovrà verificare lo stato dei locali, delle attrezzature e del patrimonio, nonché ogni altro elemento ritenuto utile per verificare il buon andamento del servizio. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione individui carenze o inadeguatezza nelle modalità di erogazione del servizio, lo stesso potrà proporre al R.U.P. l'applicazione delle penali e/o la risoluzione di cui ai successivi artt. 19 e 21.

ART. 9 – VARIAZIONI DISPOSTE DALL'APPALTANTE

1. L'Appaltante, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare, alle stesse

condizioni contrattuali, un aumento massimo od una diminuzione massima del 20% delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Le modalità di esecuzione e i corrispettivi relativi verranno regolati fra le parti.

Qualora, per qualsiasi causa, l'Amministrazione provveda ad effettuare interventi di ristrutturazione, trasloco e/o qualsiasi altra attività che implichi la sospensione dei servizi del nido "L'aquilone", ha la facoltà di chiedere alla Cooperativa, con preavviso di non meno 5 giorni, fatta salva ogni causa accidentale o straordinaria, che siano sospesi i servizi educativi di cui trattasi.

ART. 10 – FATTURAZIONE

1. Il corrispettivo di cui all'art. 3 del contratto verrà liquidato previa presentazione di fatture elettroniche mensili riconosciute regolari a cui dovrà essere allegata per ciascuna unità di personale la *time-card* vistata dalla coordinatrice del nido ed a seguito di esito positivo di verifica di conformità del servizio eseguita dal Direttore dell'Esecuzione.

2. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica le modalità di pagamento saranno adeguate alle disposizioni normative previste dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

3. Le stesse dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio: **ZZFYBM** e contenere i seguenti riferimenti: "Affidamento del servizio di gestione delle sezioni grandi, medi e piccoli, della sezione sperimentale Polo 0-6, dei servizi di anticipo e posticipo e dei servizi ausiliari del nido d'infanzia comunale L'aquilone – periodo 01/10/2023 – 31/07/2026 – CIG: 98935049C5".

4. Il dettaglio delle fatture dovrà contenere la descrizione del servizio effettuato.

ART. 11 – PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno disposti entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione

delle fatture elettroniche redatte secondo le norme in vigore, dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore dell'esecuzione, la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del Consorzio, nonché la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 19.

2. Il pagamento avverrà al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate all'Appaltatore e quant'altro eventualmente dallo stesso dovuto. Per tali importi l'Appaltatore è tenuto a emettere specifica nota di credito in riduzione sull'importo della fattura sulla quale sono applicate le suddette detrazioni.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltante procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà acquisito d'ufficio al ricevimento della fattura. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Appaltante segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207 del 2010, in caso di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore, l'Appaltante, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tal caso il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di

regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, l'Appaltante, tramite il responsabile del procedimento, applica quanto previsto all'art. 5 del DPR 207 del 2010. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione delle verifiche previste dalla vigente normativa.

5. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte dell'Appaltante, potrà essere sospeso l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

6. L'Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare prestatore servizio e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle Cooperative sociali e dagli accordi integrativi territoriali applicabili. In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse.

ART. 12 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. 136 del 2010. A tal fine l'appaltatore dichiara:

QUANTO ALL'APPALTATORE CONSORZIO CO&SO:

- che il proprio c/c bancario dedicato, anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, è il seguente: BANCA INTESA SANPAOLO AGENZIA DI MILANO – IBAN: **IT20X0306909606100000003771**;

- che le persone delegate ad operare sul conto sopra indicato sono i Sig.:

CLAUDIA FIASCHI, nata a Firenze (FI) il 25/01/1965, C.F. FSCCLD65A65D612F,

residente a Vinci (Fi), in via Pietramarina 300, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante.

GIACOMO BILLI, nato a Firenze (FI) il 04/07/1964, C.F. BLLGCM64L04D612Q, residente a Firenze (Fi), in via di Soffian 166, in qualità di Vice-Presidente e Legale Rappresentante.

QUANTO ALLA CONSORZIATA ESECUTRICE GIOCOLARE INDICATA DALL'APPALTATORE:

- che il proprio c/c bancario dedicato, anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, è il seguente: MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI PONTASSIEVE, Via L. Gori 29 – IBAN: **IT96T0103038010000001258420**;

- che la persona delegata ad operare sul conto sopra indicato è il Sig.:

ANDREA FORNARI, nato a Firenze (FI) il 07/01/1974, C.F. FRNNDR74A07D612U, residente a Bagno a Ripoli (Fi), in via di Pulicciano 62 C, in qualità di Legale Rappresentante.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi del conto corrente bancario sopra indicato, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) del servizio oggetto del presente contratto: **98935049C5**.

3. I pagamenti, da effettuarsi in conformità ai commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica con il codice IBAN sopra indicato, o su un diverso conto corrente, bancario o postale

dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

4. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 13 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E AVVALIMENTO

1. Non è ammesso il subappalto.

2. È vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione di diritto del contratto stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune, fatti salvi i maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

3. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d'impresa si applica quanto previsto dall'art. 106 c. 2 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50 del 2016. Inoltre, qualora si faccia ricorso all'avalimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 89 del Codice.

ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50 del 2016 e dalla L. 52 del 1991.

2. L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo

cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo di gara CIG: **98935049C5**.

3. L'Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i come da questo comunicato/i.

4. La notifica all'Appaltante dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

ART. 15 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le attività oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione. In particolare si richiama integralmente il contenuto degli articoli 7 e 8 del Capitolato. L'Appaltatore è assoggettato a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, nello specifico quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81 del 2008 e ss.mm.ii. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il Dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. L'Appaltatore,

nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e ad adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sull'Appaltatore restandone sollevato l'Appaltante.

2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 23 del presente contratto.

ART. 16 – SCIOPERO, PREAVVISO E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

1. In caso di sciopero del personale della consorziata esecutrice che determini l'impossibilità di garantire il servizio, il Consorzio sarà tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale e direttamente agli utenti in via preventiva e tempestiva, con almeno 4 giorni di calendario di preavviso. In caso di mancato preavviso, nei termini sopra indicati, si applicheranno le sanzioni previste dal successivo articolo 19.

2. I servizi e le ore non effettuate a causa di scioperi dei dipendenti della consorziata esecutrice, che comportino la sospensione totale del servizio per una intera giornata, non saranno pagati dall'Amministrazione comunale.

3. In caso di sciopero del personale dell'Appaltante o per altre ragioni che comportassero la sospensione del servizio, l'Appaltatore sarà avvisato con 24 ore di anticipo.

ART. 17 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Nel periodo di vigenza contrattuale, potrà darsi luogo alla revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La revisione potrà avere luogo a partire dalla seconda annualità contrattuale, con riferimento alla data di stipula del contratto, e previa istruttoria condotta dall'Amministrazione, facendo riferimento, qualora non fossero disponibili le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici o dell'ANAC, all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. indice FOI).

3. Trattandosi di un contratto ad alta intensità di manodopera, per la componente riferita a tale voce, si farà luogo a revisione dei prezzi unicamente nel caso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento oppure nel caso di modifiche normative e/o contrattuali che comportino un aumento dei costi di lavoro.

ART. 18 – GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'Appaltatore consegna la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 richiamata in premessa.

2. La polizza fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

3. La garanzia, valida per tutto il periodo contrattuale, verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito di regolare verifica del buon

esito dello svolgimento del contratto dopo la sua scadenza.

4. Le parti danno atto che l'importo della cauzione definitiva è ridotto al 4% in virtù dell'applicazione dei benefici per la riduzione previsti dal D.Lgs. 50/2016 (ribasso d'asta inferiore al 10% e possesso delle certificazioni ISO9001 e ISO14001, come già presentate in gara).

5. E' a carico dell'Appaltatore la responsabilità per i danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che lo stesso Appaltatore dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

6. Si dà atto che la Cooperativa/Consorzio, ai fini della copertura assicurativa, per eventuali danni in corso di esecuzione è in possesso di polizza RCT/RCO n. 500528515 del 19/10/2020 rilasciata da Allianz S.p.a. Agenzia Firenze Signa e di appendice n. 112561563 del 09/01/2024 dedicata espressamente al servizio in oggetto.

7. Si dà atto che la Consorziata Esecutrice, ai fini della copertura assicurativa, è in possesso della polizza RCT/RCO n. 160120146 del 28/09/2023 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia Gerenza di Milano e di appendice n. 1/85172/61 dedicata espressamente al servizio in oggetto.

8. Entrambe le suddette polizze hanno massimali di garanzia di € 5.000.000,00 per danni a cose, a persone o ai dipendenti delle cooperative.

9. Per l'intera vigenza contrattuale l'Appaltatore e la consorziata esecutrice sono tenuti a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione delle polizze sopra indicate. Nel caso di mancata dimostrazione della

permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva rilasciata. Resta ferma l'intera responsabilità della Cooperativa/Consorzio e della consorziata esecutrice anche per danni coperti o non coperti dalle polizze assicurative sopra indicate e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.

10. Agli effetti assicurativi, la Cooperativa/Consorzio e la consorziata esecutrice, non appena a conoscenza dell'accaduto, sono tenuti a provvedere alla denuncia del sinistro alle Compagnie assicurative con le quali hanno provveduto alla sottoscrizione delle polizze.

ART. 19 – INADEMPIENZE E PENALITA'

1. In caso di inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali sopra descritti, tali da non comportare la risoluzione del contratto, l'Appaltante, nella figura del Direttore dell'Esecuzione, intimerà in forma scritta al Referente contrattuale, l'adempimento della prestazione ove possibile, dando contestualmente un termine per il ripristino del servizio. Nel caso di inottemperanza e/o impossibilità dell'adempimento entro il termine prescritto, verranno applicate, fatto salvo il rispetto dell'art. 145, comma 7 del D.P.R. 207/2010, le penali, come di seguito determinate, comunicando al Referente contrattuale l'adozione del relativo provvedimento:

1) per la mancata effettuazione del servizio per un giorno, tranne che nei casi dovuti a cause di forza maggiore estranee alle responsabilità del soggetto gestore ed in caso di sciopero come disciplinato dal precedente articolo 16, verrà applicata una penale pari al doppio del costo giornaliero; per periodi superiori ad un giorno verrà applicata, per ogni giornata, una penale pari al triplo del costo giornaliero programmato;

2) per ogni infrazione in caso di accertamento del mancato rispetto di pulizia ed igiene, sarà applicata una penale fino a € 1.000,00 (mille euro);

3) per danni arrecati alle strutture, sarà applicata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per eventuali riparazioni;

4) per inadempienza ad altri obblighi previsti dal presente contratto, sarà applicata una penale da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta euro) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila euro) a seconda della gravità dell'inadempienza e considerato anche il danno all'immagine.

2. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore che è tenuto, in ogni caso, ad eliminare ove possibile gli inconvenienti riscontrati ed a risarcire eventuali danni a cose e/o persone.

3. Nell'ipotesi in cui il Comune accerti il verificarsi delle situazioni di cui sopra, procederà alla formalizzazione, mediante l'invio di una lettera di contestazione degli addebiti tramite PEC, fissando contestualmente un termine congruo (non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici) entro il quale l'Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni vengano ritenute insoddisfacenti, il Comune dispone motivatamente l'applicazione della penalità. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione; decorso inutilmente tale termine, il Comune si rivarrà sul corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

4. L'Appaltante, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

5. L'Appaltante, inoltre, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le

circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, potrà discrezionalmente graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarla qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

6. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, di cui all'articolo 21, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 20 – RECESSO CONTRATTUALE

1. L'Appaltante si riserva in ogni momento, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1373 del codice civile, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o a seguito del cambiamento degli assetti organizzativi e funzionali del servizio del nido d'infanzia, che rendano inutile il proseguimento dell'appalto.

2. L'Amministrazione ne dovrà dare comunicazione formale all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 giorni.

3. In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo le modalità e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

4. L'Appaltante si riserva altresì di avvalersi della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*, fatto

salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

5. Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, l'Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatta salva la comminazione delle penali di cui all'art. 19, in tutti i casi di gravi e reiterate violazioni da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, l'Amministrazione si riserva di promuovere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed agli artt. 1453 e ss. del codice civile.

2. In particolare, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- recidiva per più di 3 volte nelle circostanze che hanno determinato l'applicazione delle penali di cui all'art. 19;
- il determinarsi di situazioni di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate dalla competente ASL, dovute al mancato rispetto delle norme del capitolato, delle prescrizioni della ASL e della legislazione vigente;
- grave violazione degli obblighi di formazione e informazione relativi alla gestione delle emergenze;
- qualora non vengano rispettati da parte dell'Appaltatore, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione infortuni, ecc.;
- reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico idrico e prevenzione infortuni;

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare, la Cooperativa sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, nel corso della durata del contratto, richiami formalmente contestati e conclusisi con avvenuta applicazione della penale, che si verificano per più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

- ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'Appaltante intende conseguire con il presente appalto;

- mancata presentazione della cauzione definitiva o polizza assicurativa, nonché del "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" ovvero presentazione oltre i termini fissati dall'Amministrazione;

- qualora una delle autorizzazioni o iscrizioni ad albi obbligatori o altre abilitazioni all'esercizio delle specifiche attività risultino scadute, sospese, invalide o revocate;

- per l'impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;

- cessione azienda, cessazione attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria a carico dell'Appaltatore;

- qualora il servizio venga sospeso o interrotto dalla Cooperativa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

- in qualsiasi momento per pubblica necessità, adeguatamente motivata dal Comune;

- qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente;

- in caso di rifiuto di prestazione della documentazione relativa alla gestione del personale, o in caso che la stessa risulti, all'atto della verifica, non conforme agli

obblighi di legge;

- quando la Cooperativa incorra in grave e provata indegnità.

3. Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verificano gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, il Comune procederà alla formalizzazione mediante l'invio di una lettera di contestazione degli addebiti a mezzo PEC, fissando contestualmente un termine congruo (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15) entro il quale il soggetto gestore può presentare le proprie controdeduzioni.

4. Qualora le giustificazioni del soggetto vengano ritenute insoddisfacenti, il Comune dispone motivatamente la risoluzione del rapporto, provvedendo a quantificare l'entità del danno e rivalendosi a titolo di risarcimento del medesimo, in primo luogo sul corrispettivo mensile eventualmente ancora da corrispondere e, se ciò non fosse sufficiente, sulla cauzione prestata facendo salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto gestore è comunque tenuto ad ottemperare agli obblighi contrattuali, fino alla data di scadenza naturale del contratto, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro soggetto per l'espletamento dei servizi.

5. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria risultante dal verbale di gara, imputando all'impresa inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

6. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratti le penalità, le spese, i danni.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori a

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di Comportamento comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2014.

2. La Cooperativa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

3. La violazione degli obblighi del D.P.R. 62/2013 e/o del Codice di Comportamento comunale può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Rufina dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi ed eventuali obblighi di legge.

2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

3. In qualsiasi momento il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016.

4. Il Titolare del Trattamento è il Sindaco del Comune di Rufina.

5. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito <http://www.comune.rufina.fi.it/privacy>, accedendo alla sezione "privacy".

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto,

comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future.

2. L'imposta di bollo viene assolta con versamento dell'importo di Euro 45,00 (quarantacinque) mediante bonifico bancario, intestato alla Tesoreria del Comune di Rufina.

ART. 25 – CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, e che non fossero risolte mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice, sarà territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Firenze, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

ART. 26 – RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

2. Dovranno essere tenute presenti, altresì, le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro nonché quanto previsto da ogni fonte normativa in materia di lavoro in quanto applicabile.

3. Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate nel presente contratto, il contraente avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che dovessero essere emanati durante lo svolgimento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi attinenza con il servizio in oggetto.

Su richiesta delle parti, della cui identità sono certa, io sottoscritta, Hanna Mariana Meini, Vice Segretario Comunale, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c), e c. 5 del D. Lgs. 267/2000, ho ricevuto il presente contratto, del quale ho dato lettura, ed a mia domanda le parti dichiarano che l'atto è conforme alla loro manifesta volontà e lo

approvano e lo sottoscrivono in mia presenza. Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, su 28 (ventotto) facciate e viene firmato digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Appaltante, Dott. Francesco Tonelli (f.to digitalmente)

Per l'Appaltatore, Sig. Andrea Fornari (f.to digitalmente)

Il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Meini Hanna Mariana (f.to digitalmente)